di **Domenico Nicolamarino**

# *Capirai il* copyright

## *Il diritto d'autore nello show business*

**Mostra Francesco Hayez, luci Nicolamarino**

*Tutti i giorni la legge sul diritto d'autore si confronta con l'esercizio professionale per le opere di carattere creativo – cerchiamo di capire come, e quando, salvaguardare e/o difendere la condivisione della creatività.*

### Diritti d'autore

La legislazione si riferisce al diritto d'autore e l'articolo 2 della legge n. 633/41 presenta una visione generale precisando le opere d'ingegno di carattere creativo. In particolare sono comprese nella protezione, soprattutto al punto 4: "le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate." L'art. 6 della stessa legge precisa che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi definisce il diritto d'autore che scaturisce con la creazione dell'opera e non è previsto l'obbligo della registrazione e/o il deposito. All'autore spettano i diritti di sfruttamento economico dell'opera in qualsiasi momento. La personalità dell'autore è tutelata dai diritti morali i quali sono inalienabili e imprescrittibili e la cui durata di possesso non ha limiti, mentre i diritti patrimoniali possono essere stati trasferiti ad altri. L'autore può esercitare i diritti esclusivi elencati dagli artt. 13-18 che riguardano la pubblicazione, la riproduzione, la trascri-

zione, esecuzione rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione traduzione e pubblicazione in raccolta, noleggio e prestito, modificazione. In precedenza i diritti patrimoniali erano considerati appartenenti per tutta la vita dell'autore e fino ai 50 anni dopo la morte dello stesso. Questo periodo è stato poi esteso ai 70 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di decesso dell'autore. S'intende che i diritti d'autore sono attivi per tutta la vita e sino ai 70 anni successivi alla morte. I tempi variano per i diritti connessi, come la pubblicazione per i produttori cinematografici che è di 50 anni e come per le fotografie di carattere non creativo il cui periodo è di 20 anni. In riferimento per i bozzetti teatrali e i lavori di ingegneria la durata è di 5 anni. Dopo che questo periodo legale del diritto di autore è trascorso l'opera cade in pubblico dominio e quindi è possibile utilizzare l'idea creativa da parte di tutti senza il riconoscimento.Un esempio è la sentenza del Tribunale di Roma in merito alla trasmissione **"Ballando sotto le stelle - RAI" VS "Baila - Mediaset"**: *Ballando è caratterizzata da una creatività sufficiente a differenziarla da altre gare di ballo, creatività i cui caratteri di individualità sono principalmente l'accoppiamento di persone non note con personaggi noti, la selezione e l'eliminazione con la combinazione di una giuria del voto popolare e l'aggiudicazione di un premio. Queste caratteristiche sono riscontrabili anche nella concorrente trasmissione Baila».*

## Patrizia De Masi (coordinatrice AILD Associazione Italiana Lighting Designers)

***Se fossi un lighting designer o un show designer, come potrei tutelare il valore creativo del progetto illuminotecnico?***

**PDM** Allo stato attuale, nel nostro Paese un professionista della luce, ovvero un LD – fatto salvo, e non sempre, i professionisti di comprovata carriera e notorietà – credo abbia a disposizione una sola valida forma di tutela: il buon senso. Con i migliori auspici che il buon senso diventi presto anche legge istituzionale per noi LD. Buon senso significa ad esempio esigere un accordo *coraggiosamente* dettagliato con il committente, dove a chiare lettere sia dichiarata anche la proprietà intellettuale del progetto, con tanto di clausole sanzionatorie nel caso in cui tale proprietà venisse in qualche modo violata. "Improponibile, vista la crisi attuale", potrebbe obiettare qualcuno. Inviterei in tal caso a considerare l'abbassamento del livello della professionalità – di cui la propensione al compromesso è un indiscutibile marker – più che una conseguenza, una causa che ha favorito l'attuale crisi di settore. Buon senso significa investire continuamente sulla propria preparazione tecnico-artistica, e sull'aggiornamento costante di cosa accade nel resto del mondo nel settore specifico. E con questo metto un accento sul sano confronto che stimola a migliorarsi, e che è cosa ben diversa dallo scopiazzare a ogni angolo per colmare la propria incapacità. Buon senso significa aderire di base a un codice di etica professionale, uno dei nostri cardini associativi: magari i risultati possono arrivare in ritardo, in un clima come il nostro di quasi sciacallaggio, ma quando arrivano diventano una garanzia per il futuro.

***Come difendere i valori artistici di un progetto dai professionisti poco scrupolosi?***

**PDM** Di Base con la qualità e la serietà. Non vi è alcun dubbio. E soprattutto agendo *senza esclusione di colpi* per mettere a confronto l'operato dei "poco scrupolosi" con la forza di un'idea che sintetizza genialità, competenza tecnica e professionalità. L'occhio di chi fruisce uno spettacolo finale di luce, educato ed allenato alla qualità fa *pollice verso* a tutto il resto. E il mercato si adegua a questo,

## Estratto da: "L'avvocato nel cassetto"
### di Gianni Calloni
### De Vecchi - Milano, 2011

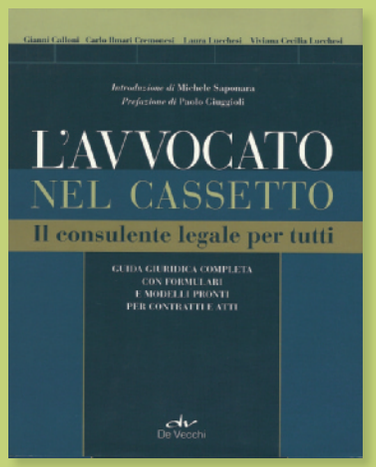


**Le opere di ingegno e le invenzioni industriali**

"Il diritto d'autore è un diritto assoluto che ha a oggetto beni immateriali (opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; art 2575 c.c.).
In relazione al diritto d'autore si configurano diritti morali e diritti patrimoniali.
Il diritto morale d'autore si sostanzia soprattutto nel diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne riconosciuto autore: - è imprescrittibile e inalienabile; - l'autore, senza limiti di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera, - senza il consenso dell'autore l'opera non può essere pubblicata durante la sua vita neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedito); - l'autore può sempre modificare l'opera e per gravi motivi può ritirarla da commercio.
Il diritto patrimoniale d'autore è il diritto di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo (per esempio, smerciarla, farla trascrivere, eseguire, rappresentare ecc.) a scopo di lucro. ..."

**"Esigere un accordo con il committente, dove sia dichiarata anche la proprietà intellettuale del progetto"**

Ferrari World

allargando di conseguenza le opportunità per i veri professionisti. In questa prospettiva *educativa* giocano un ruolo determinante le scelte di coloro che propongono al pubblico un spettacolo di luci.

***La tecnologia permette una distinzione del linguaggio luminoso?***

**PDM** La tecnologia e la sua evoluzione sono fondamentali sia per supportare la capacità espressiva di un LD, sia per ispirarne la creatività. Bisogna fare un'altra opportuna osservazione. Nell'economia più generale della salvaguardia della qualità di un buon progetto luci, sarebbe davvero di aiuto che anche le aziende produttrici si allineassero maggiormente alla filosofia della qualità, e stringessero una sorta di alleanza virtuale con i professionisti. Mi spiego e sarò breve: un ottimo proiettore nelle mani di un ciarlatano diventa uno scandalo offerto alla pubblica attenzione. Al contrario, la tecnologia messa al servizio della genialità creativa genera enormi vantaggi, di immagine e di conseguenza anche economici per l'azienda stessa. Affari e qualità sono un connubio vincente.

> **"All'artista spettano in via esclusiva alcuni diritti patrimoniali come il diritto di riprodurre le opere, di distribuirle e commercializzarle, di diffonderle e comunicarle su internet, di tradurle e anche di modificarle"**

***L'associazione – AILD – come si rapporta con il diritto d'autore?***

**PDM** I primi anni della nostra vita associativa ci hanno consentito di mettere sul tavolo di discussione varie situazioni di *furto* dell'idea creativa, più o meno gravi, a volte eclatanti. Ciò ha creato innanzitutto uno zoccolo duro di coesione e di fiducia tra gli associati, scardinando un insano individualismo e rafforzando esponenzialmente la voglia di cooperare. Avendo raccolto molte informazioni sulle molteplici modalità del *furto*, e al tempo stesso avendo le idee chiare su quali sono le peculiarità secondo noi imprescindibili di un vero professionista, stiamo lavorando, con il supporto di alcuni avvocati, per mettere a punto un solido impianto di tutela per i progetti dei soci AILD, con la premessa/promessa di un sempre maggiore impegno per innalzare il livello di professionalità. È il più ambizioso dei nostri obiettivi per il 2012.

## Marella Naj-Oleari (Avvocato)

***Ci sono differenze tra legislatura nazionale, europea e mondiale? Quali sono le principali difformità?***

**MN** Naturalmente ci sono differenze, anche se in materia di diritto d'autore molte disposizioni della legge, che risale al 1941, sono state modificate e uniformate a seguito di direttive comunitarie. Esistono poi convenzioni e accordi internazionali volti a conferire una protezione giuridica delle opere dell'ingegno straniere analoga a quella di cui godono le opere degli autori del Paese in cui si invoca la protezione o comunque una protezione minima per tutti gli autori. Parlare delle differenze sarebbe lungo e complesso, ciò che mi pare importante sottolineare è lo sforzo che i singoli Paesi compiono da oltre un secolo per concludere accordi e stipulare convenzioni che consentano alle opere creative e ai loro autori di ricevere protezione e riconoscimento il più possibile globale, indipendentemente dall'espletamento di formalità di deposito o registrazione.

***In che misura l'artista potrà definire i diritti economici di un opera? In che modo un artista potrà difendersi dai furbi?***

**MN** La legge sul diritto d'autore attribuisce all'artista il diritto esclusivo di sfruttare economicamente le proprie opere. Ciò significa che all'artista spettano in via esclusiva alcuni diritti patrimoniali come il diritto di riprodurre le opere, di distribuirle e commercializzarle, di diffonderle e comunicarle su internet, di tradurle e anche di modificarle. Le opere possono esser oggetto dei contratti più vari: compravendita, donazione, licenza, permuta, commissione, etc

## SIAE

La SIAE riceve le richieste di associazione in qualità di "autore delle opere delle arti visive" e nello specifico si identificano le diverse attività figurative pittura, scultura, fotografia e altre forme multimediali anche con diffusione a mezzo di televisione o reti telematiche (internet). La registrazione dell'idea creativa presso la SIAE non è obbligatoria, è considerata una forma di difesa legale per il riconoscimento della proprietà. L'autore può esercitare direttamente i propri diritti.

**Dal Taccuino SIAE:**

Gli associati e gli eredi possono registrarsi online per accedere al "Portale Associati". L'atto di associarsi avviene tramite la compilazione della modulistica presente sul sito: **www.siae.it**. Le competenze della SIAE si riferiscono ai diversi ambiti: autorizza l'utilizzo dell'opera, conduce una indagine ispettiva per la difesa degli autori registrati, riscuote il corrispettivo valore economico ed effettua la remunerazione dei compensi agli autori. Inoltre è possibile utilizzare il diritto di mandato, decidere a favore del nome d'arte e uno o più pseudonimi; in merito sul sito è presente la necessaria modulistica.

I diritti amministrativi da corrispondere per le diverse richieste sono in vigore dal 1/2/2008 con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 24/1/2008.

L'autore viene identificato con un codice utente e una password.

2 - Il lavoro svolto da un autore per la creazione di un'opera musicale, di immagini, opere letterarie o traduzioni permette che gli siano riconosciuti i diritti morali ed economici. Tale diritto è esercitato in Italia ed all'estero; altresì è possibile, su richiesta, registrare l'opera al Copyright Office of Washington. Tutte le volte che l'opera creativa viene utilizzata, diffusa o riprodotta nelle diverse forme l'autore ha diritto ai proventi secondo il tariffario SIAE. Il pagamento dei diritti d'autore è semestrale, con precisione a giugno e dicembre.

3 -Una volta depositata l'opera presso la SIAE, per la pubblicazione o la commercializzazione della stessa sarà necessario chiedere l'autorizzazione all'autore, agli eredi o agli aventi diritto. Questi si possono anche avvalere della facoltà di nonautorizzare. In caso di autorizzazione l'utilizzatore pagherà il relativo compenso per il lavoro intellettuale svolto nella creazione dell'opera originale. L'autorizzazione è concessa anche con sistema di licensing on-line. La SIAE tutela i diritti delle opere figurative su qualsiasi mezzo di riproduzione come stampa, video, fotografia, incisioni, litografia, ecc. Il diritto d'autore spetta sempre all'autore, quindi l'acquisto di un'opera se pure originale non permette di diventare il proprietario intellettuale dell'opera. L'autore si può avvalere della facoltà di vendita del diritto di proprietà sugli originali che deve essere fatto con una specifica forma scritta che accerti l'autorizzazione alla riproduzione.

5 – La SIAE vigila sulla regolare esecuzione dei contratti tra l'editore e l'autore, comprese le traduzioni.

7 – La legge riconosce agli autori i "diritti connessi", si riferiscono agli artisti interpreti ed esecutori come chi produce opere cinematografiche, audiovisive e televisive. In merito gli altri esempi di applicazione sono i diritti sulle fotografie e sui bozzetti teatrali.

8 – Il "diritto di seguito" è un provento destinato agli artisti del visuale (arti visive, video art, light art e multivision) e ai loro eredi a seguito di vendite pubbliche in Italia e all'estero. La royalty è riconosciuta per la vendita effettuata dopo la cessione dell'originale che viene fatta da intermediari nelle case d'asta, gallerie e mercanti d'arte.

L'art. 86 della legge n. 633/41 puntualizza che all'autore dei bozzetti di scena teatrali, che non costituiscono"opera dell'ingegno" coperto dal diritto di autore, compete un diverso compenso qualora il disegno sia utilizzato in altri teatri. Il diritto d'autore decorre dalla data della prima messinscena per un periodo successivo di 5 anni.

10 – Le "opere inedite"possono essere depositate presso il Servizio di Deposito delle Opere Inedite – DOI – della SIAE.

La prova dell'esistenza è documentata con la spedizione dell'opera creativa alla Sezione OLAF – servizio Deposito Opere Inedite della Direzione Generale della SIAE - viale della Letteratura, 30 – Roma.

Le opere vengono conservate in plichi sigillati riportanti i dati di riconoscimento del depositario. Qualora si dovessero consegnare CD e DVD il plico deve riportare l'etichetta riportante i dati dell'autore o autori, e degli altri che potranno esercitare il diritto d'autore. Inoltre è necessario compilare il modulo n. 350 scaricabile dal sito SIAE. Le opere vengono custodite per 5 anni e la custodia è rinnovabile.

poiché i diritti patrimoniali d'autore possono essere trasferiti in tutte le forme e modi consentiti dalla legge (anche per successione) ma, è necessario che il trasferimento possa essere provato per iscritto. Inoltre, poiché i diritti patrimoniali d'autore sono considerati fra loro indipendenti, il trasferimento di uno di essi (per esempio il diritto di commercializzare l'opera) in genere non implica il trasferimento degli altri (es. il diritto di tradurre l'opera). È possibile dunque, e assai frequente nella prassi, che l'autore disponga solo in parte dei diritti e a favore di soggetti diversi.

***Quali modifiche legislative apporterebbe all'attuale impianto?***

**MN** Devo dire che trovo la legge assai carente sotto il profilo della tutela del design. Quest'ultimo rientra tra le opere protette dalla legge sul diritto d'autore ma la norma richiede che per essere tutelato il design possegga, oltre al carattere creativo, anche il cd "valore artistico". Il che, secondo i nostri Tribunali, non sussiste praticamente mai. Ebbene questo ulteriore requisito, che non è richiesto per le altre opere, fa sì che, proprio nella patria del design, opere ammirate ed apprezzate in tutto il mondo non trovino adeguata tutela della contraffazione.

## Cesare Galli (Avvocato - Professore)

***Se fossi un Light Designer o uno scenografo, come potrei tutelarmi?***

**CG** Le scenografie sono espressamente equiparate dalla legge sul diritto d'autore a tutte le altre opere delle arti figurative. L'autore di esse è dunque protetto come qualsiasi altro autore, con un diritto esclusivo che sorge con la semplice creazione dell'opera, senza alcuna formalità; piuttosto, per le opere create su commissione, è importante tutelarsi contrattualmente per iscritto, per evitare di cedere più diritti del necessario. A fianco del diritto patrimoniale, vi è poi un diritto morale, che consente di opporsi a tutte le alterazioni dell'opera (anche da parte del committente) che possano pregiudicare la reputazione artistica dell'autore. Se il light designer collabora con lo scenografo, offrendo un contributo creativo e inscindibile, egli può ritenersi a tutti gli effetti contitolare dell'opera scenografica nel suo complesso, ferma restando anche qui l'opportunità di raggiungere accordi contrattuali scritti, sulla ripartizione delle quote e la gestione dei diritti. Se invece le luci costituiscono un semplice contributo all'interpretazione dell'opera rappresentata, la posizione del light designer può essere equiparata a quella degli artisti interpreti ed esecutori, che hanno a loro volta un diritto esclusivo (e un diritto morale), ma di durata più limitata. Anche qui l'opportunità di accordi contrattuali scritti ben definiti è prioritaria. Il tema più delicato è quello dell'identificazione dell'opera tutelata: appare opportuno disporre sempre di indicazioni scritte, analoghe ai "quaderni di regia", anche in modo da poter dare più agevolmente la prova del contenuto del diritto.

> **"Se le luci costituiscono un semplice contributo all'interpretazione dell'opera rappresentata, la posizione del light designer può essere equiparata a quella degli artisti interpreti ed esecutori, che hanno a loro volta un diritto esclusivo (e un diritto morale), ma di durata più limitata"**

© RIPRODUZIONE RISERVATA